

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 30 novembre 2009, n. 18/R.

"Disciplina dei canoni di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente (Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)".

(B.U. 03 dicembre 2009, n. 48)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 21 aprile 2006, n. 14;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-12668 del 30 novembre 2009
emana
il seguente regolamento:

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in sede di prima attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente), il canone di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente, comprese le bibite confezionate con le suddette acque, di seguito denominate acque imbottigliate.

Art. 2. (Misura e beneficiari del canone)

1. I titolari delle concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, sono tenuti alla corresponsione di un canone annuo posticipato, di seguito denominato canone di imbottigliamento o canone, pari a 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua imbottigliata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone di cui al comma 1 è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione.

3. Ove i comuni e le comunità montane beneficiari siano più di uno, la quota di canone di loro spettanza è ripartita secondo le seguenti modalità:

a) il 45 per cento all'ente sul cui territorio insiste lo stabilimento di imbottigliamento;

b) il 55 per cento agli enti sul cui territorio insiste l'area di concessione in proporzione alla superficie di territorio interessata dalla medesima.

4. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana, il canone è dovuto per il 70 per cento al comune o ai comuni interessati e per il 30 per cento alla Regione.

5. La percentuale di canone di competenza di ciascun comune e comunità montana è definita, sulla base delle modalità di ripartizione di cui al presente articolo, con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente.

6. Qualora le acque captate in ragione di distinte concessioni rilasciate ad unico titolare confluiscono indistintamente alla stessa linea di imbottigliamento la quantificazione del canone è operata sui quantitativi complessivi.

Art. 3. (Riduzione del canone)

1. Il canone annuo dovuto è ridotto del 50 per cento con riferimento ai quantitativi di acque imbottigliate in contenitori di vetro.

Art. 4. (Aggiornamento del canone)

1. Relativamente all'annualità 2010 il canone di imbottigliamento è pari a 0,73 euro per ogni 1.000 litri di acqua imbottigliata.

2. Con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, gli importi unitari del canone sono aggiornati annualmente, maggiorando il canone relativo all'annualità in corso in misura pari al tasso di inflazione programmato riportato nel Documento di programmazione economico finanziaria relativo all'anno successivo.

3. Gli importi rideterminati ai sensi del comma 2 sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Art. 5. (Certificazione dei quantitativi di acque imbottigliate)

1. Contestualmente al versamento del canone, il concessionario è tenuto a certificare alla Regione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i quantitativi di acqua imbottigliati, secondo le modalità definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce, altresì, le modalità con cui la Regione rende disponibili le informazioni sui quantitativi di acque imbottigliate agli enti beneficiari del canone.

Art. 6. (Convenzioni tra concessionari o subconcessionari e gli enti locali)

1. Ferme restando le convenzioni in essere tra il concessionario o subconcessionario di acque minerali e di sorgente e il comune o la comunità montana, la frazione di canone di imbottigliamento dovuto a questi ultimi, quantificata a norma del presente regolamento, è ridotta in misura pari alla somma che il concessionario è tenuto a versare ai medesimi in base a detta convenzione, fino all'azzeramento dell'obbligo.

Art. 7. (Quantificazione del canone)

1. Il concessionario quantifica il canone dovuto in rapporto ad ogni concessione o, nei casi di cui all'articolo 2, comma 6, all'insieme di concessioni interessate, sulla base dei quantitativi di acque imbottigliate nell'anno precedente e certificati alla Regione ai sensi dell'articolo 5.

2. La ripartizione delle quote di canone di competenza di ciascun comune e comunità montana è effettuata sulla base del provvedimento del responsabile della struttura regionale competente di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 8. (Versamento del canone)

1. Ciascun concessionario versa alla Regione, alla comunità montana e ai comuni interessati la quota di canone annuale di loro spettanza optando, nella dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, tra le seguenti modalità di versamento:

a) in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno;

b) in due soluzioni, ciascuna pari al 50 per cento dell'importo complessivo dovuto, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno.

2. Il versamento deve riportare nella causale la specificazione "Canone di imbottigliamento", il codice utenza assegnato con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente e l'anno cui il canone si riferisce.

3. I titolari di più concessioni possono effettuare un unico versamento per ciascuno dei beneficiari a condizione che trasmettano alla Regione una distinta che specifichi gli importi dovuti con riferimento a ciascuna concessione.

4. L'importo del canone da versare in applicazione delle disposizioni del presente regolamento è arrotondato all'euro.

Art. 9. (Controllo delle riscossioni annuali e recupero dei crediti)

1. Il controllo delle riscossioni dei canoni dovuti e l'eventuale attivazione delle procedure di recupero dei crediti compete ai singoli enti beneficiari in ragione della quota di canone di loro spettanza.

Art. 10. (Omesso, insufficiente o ritardato pagamento)

1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento del canone si applicano gli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno.

2. Per ritardi superiori a trenta giorni, si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 11. (Rimborsi)

1. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato su istanza dell'interessato, rivolta all'ente beneficiario e redatta in carta libera utilizzando il modulo definito con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

2. Il responsabile della struttura competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento e adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso.

Art. 12. (Norme finali)

1. Il canone dovuto per l'annualità 2008 è trasferito ai comuni e alle comunità montane secondo la percentuale definita con il provvedimento del responsabile della struttura regionale competente di cui all'articolo 2, comma 5.

2. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati dai concessionari di acque destinate all'imbottigliamento relativi alla produzione dell'anno 2007, purché conformi alla normativa vigente al momento del relativo versamento.

Art. 13. (Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Data a Torino, addì 30 novembre 2009

Mercedes Bresso